



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – Anno 2014.

L'anno 2014 il giorno dodici del mese Febbraio , alle ore 12.00 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

<i>N/ro D' ord.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	<i>Dott. Francesco Froio</i>	<i>Sindaco</i>	x	
2	<i>Avv. Giuseppe Macri'</i>	<i>Vicesindaco</i>	x	
3	<i>Avv. Felice Siciliano</i>	<i>Assessore</i>	x	
4	<i>Dott. Michele Malta</i>	"		x

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Francesco Romano.

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con Dec. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione per l'abitazione principale, intesa *"quale immobile, iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*, comprese le pertinenze della stessa, intese come esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante *"Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"*, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *"in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013"*;

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce:

a) che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;

b) che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

c) l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) l'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef;

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. *f*) e della lett. *g*) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

CON VOTI FAVOREVOLI ,

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- DI PROPORRE al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2014 aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già in vigore per l'anno 2013:

ALIQUOTA DI BASE 10,60 PER MILLE

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si dispongono le aliquote come riportate a fianco:

1) Abitazione principale per le sole tipologie previste dalla legge, dei soggetti residenti e relative pertinenze come definite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, (ALIQUOTA 5,00 PER MILLE);

Si applica anche:

a) unità immobiliari per le sole tipologie previste dalla legge possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultano locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze come sopra definite; (ALIQUOTA 5,00 PER MILLE)

b) unità immobiliari per le sole tipologie previste dalla legge, possedute dai Cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e siano regolarmente iscritti all'AIRE di questo Comune; (ALIQUOTA 5,00 PER MILLE)

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3/bis del D.L. 557/1993 convertito con modifiche dalla Legge 133 del 26/2/1994; (ALIQUOTA 2,00 PER MILLE)

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (ALIQUOTA 10,60 PER MILLE)

- DI proporre al Consiglio Comunale le seguenti **detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sole tipologie previste dalla legge, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

- DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
- DI TRASMETTERE la relativa deliberazione del Consiglio Comunale;

- con successiva votazione favorevole all'unanimità la presente è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 del Dec.Leg.vo n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO

Dott. Francesco Romano

IL SINDACO-PRESIDENTE

Dott. Francesco Froio

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal ____19/02/2014 al 06/03/2014__</p> <p>IL RESP. DELL'ALBO IL VICE SEGRETARIO Sig.ra Rosaria Fabbio Dott. Francesco Romano</p>	<p>/__X_/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. __1494____ del _19/02/2014__ , ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO</p>	<p>/___/ Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. _____ del _____ , ai sensi dell'art. 135 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ , senza seguito di ricorsi.</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO</p>